



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

VISTO l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministro delle attività produttive può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli;

VISTO il rapporto finale della Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale, istituita con decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive 7 luglio 2005, nel quale viene segnalata la necessità di incrementare l'interrompibilità delle forniture mediante opportuni strumenti incentivanti;

VISTA la deliberazione 29 dicembre 2005 n.297/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la quale, fra l'altro, è stato istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della promozione dell'interrompibilità del sistema del gas naturale;

CONSIDERATO che il Comitato tecnico di monitoraggio e di emergenza, istituito con decreto ministeriale 26 settembre 2001, nella riunione del 17 gennaio 2006 ha ratificato l'avvio delle fasi 2 e 3 previste dalla procedura di emergenza di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005, segnalando la opportunità di attivare ulteriori misure di contenimento della domanda;

CONSIDERATA l'attuale situazione di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, in conseguenza del perdurante periodo di freddo invernale, del maggiore consumo di gas del settore termoelettrico, dovuto anche al forte aumento delle esportazioni di energia elettrica in relazione alla competitività della borsa italiana rispetto al mercato europeo, alle riduzioni delle forniture di gas dalla Russia, nonché alla parziale attuazione delle misure di cui alla fase 1 della procedura di emergenza sopra citata, relative alla massimizzazione delle importazioni;

CONSIDERATE le risultanze della riunione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale del 19 gennaio 2006 ed il parere favorevole espresso dallo stesso Comitato sullo schema del presente provvedimento;



RITENUTO necessario prevedere, tenuto conto della necessità di incrementare la sicurezza e l'affidabilità del sistema gas, nonché la sua efficienza, opportuni meccanismi di incentivo per l'offerta di ulteriori forniture interrompibili;

RITENUTO necessario intervenire con urgenza allo scopo di rendere disponibili tali risorse fin dal corrente ciclo termico invernale e che pertanto sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, istituendo un sistema di interrompibilità tecnica, su base volontaria e basato su principi di mercato, demandandone la applicazione a provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

DECRETA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce in via urgente e transitoria l'istituzione di un meccanismo di incentivi per l'offerta di una interrompibilità aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione dei contratti di fornitura di tipo interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2005.
2. Le modalità di attuazione, nonché le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata, sono stabilite con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adottata sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 2.

Articolo 2

(Criteri generali relativi alla procedura)

1. In base alle risultanze della riunione del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale del 19 gennaio 2006, considerati gli scenari predisposti dalle imprese di trasporto e di stoccaggio e dell'indice di copertura di cui alla procedura di emergenza climatica approvata con decreto ministeriale 12 dicembre 2005, e tenuto conto della domanda di gas effettiva del settore industriale, l'entità e i periodi di copertura della domanda potenzialmente non soddisfacibile con adeguato margine di sicurezza dal sistema del gas naturale per il residuo periodo invernale, da assegnare al servizio di interrompibilità tecnica remunerata, sono così determinati:
 1. periodo complessivo di possibile attivazione dell'offerta: 30 gennaio – 24 marzo;
 2. durata dell'attivazione: fino a tre periodi di cinque giorni feriali all'interno del periodo complessivo di attivazione;
 3. interrompibilità totale da assegnare durante il periodo di cinque giorni: fino a 20 milioni di Smc/g;
 4. caratteristiche dei lotti: lotto con durata di cinque giorni, avente un valore di prelievo giornaliero interrompibile di 10.000 Smc/g.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce una procedura per l'assegnazione dei lotti di interrompibilità di cui al comma 1, fino all'ammontare complessivo, anche in forma congiunta a più soggetti, sia per quanto riguarda la durata che il valore di prelievo, in base a criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, promuovendo la concorrenza e la pluralità degli assegnatari.
2. Gli oneri relativi graveranno sul fondo istituito con deliberazione 29 dicembre 2005 n.297/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. L'applicazione della procedura è affidata all'impresa maggiore di trasporto.
4. I lotti di interrompibilità di cui al comma 1 possono essere assegnati anche ai clienti finali rientranti nell'elenco dei clienti con contratto di fornitura interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, come risultante dal sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto, per volumi o periodi aggiuntivi rispetto ai volumi e ai periodi relativi alla stessa fase 2 purché tali clienti finali abbiano adempiuto agli obblighi loro derivanti dall'attivazione della stessa fase 2.
5. L'assegnazione del servizio di interrompibilità è riservata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla rete di trasporto, o alle reti di distribuzione, purché essi siano dotati di sistemi di misura e di controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva della avvenuta interruzione o riduzione dei prelievi in caso di attivazione da parte del rispettivo fornitore.
6. I clienti finali che partecipano alla procedura dichiarano all'atto della richiesta che i loro prelievi giornalieri effettivi attuali e nel periodo equivalente dello scorso anno termico sono non inferiori alla offerta di prelievo giornaliero interrompibile presentata.
7. L'impresa maggiore di trasporto comunica al Ministero delle attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i risultati della procedura di assegnazione e l'ammontare complessivo, ai fini dell'approvazione da parte del Ministero delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dell'emanazione degli eventuali provvedimenti necessari.
8. Il servizio di interrompibilità di cui al comma 1 non è cedibile.
9. Con successivo provvedimento del Ministero delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono determinate le eventuali compensazioni a favore dei clienti finali rientranti nella lista dei clienti con contratto di fornitura interrompibile, di cui al comma 5, nei casi in cui il loro fornitore abbia, tramite l'interruzione delle loro forniture, ridotto il ricorso all'erogazione dello stoccaggio strategico.
10. L'assegnatario dei lotti di interrompibilità di cui al comma 1 rimane responsabile di tutte le conseguenze dirette e indirette anche nei confronti dei soggetti terzi derivanti dalla propria interruzione delle forniture di gas e deve dichiarare all'atto dell'offerta che, in nessun caso, l'interruzione potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente, agli impianti produttivi.



11. L'attivazione dell'interrompibilità di cui al comma 1 avviene secondo le modalità stabilite nella procedura di emergenza climatica approvata con il decreto ministeriale del 12 dicembre 2005.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Ai soggetti assegnatari dei lotti di interrompibilità si applicano le disposizioni in materia di responsabilità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 dicembre 2005 citato in premessa.
2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione.

Roma, 20 GEN. 2006

IL MINISTRO

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text 'IL MINISTRO'. The signature is highly cursive and appears to be the name of the Minister of Economic Activities.A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page, consisting of a few loops and a vertical line.